Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Martedì, 21 marzo 1933 - ANNO XI** — **Numero 67**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 21 MARZO 1933-XI:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Marzo 1933-XI (Fascicolo 3).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Modena l'Esposizione fiera di cavalli, bovini e macchine agricole nonchè un Concorso ippico nazionale.

Con decreto in data 21 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo successivo, registro n. 2 Finanze, foglio n. 376, la Società modenese per esposizione, fiera e corse di cavalli è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione fiera di cavalli, bovini e macchine agricole ed un Concorso ippico nazionale, che avranno luogo a Modena dal 23 aprile al 7 maggio 1933-XI.

(883)

Autorizzazione a promuovere in Napoli la II Mostra internazionale d'arte coloniale.

Con decreto in data 25 febbraio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 31, l'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli » è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra internazionale d'arte coloniale, che avrà luogo a Napoli dal 1° ottobre 1934-XII al 31 gennaio 1935-XIII.

(884)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1933, n. 157.
Proroga di agevolazioni fiscali a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, recante provvedimenti per l'industria automobilistica;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 196;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolezze vigenti, in via provvisoria, per alcuni tipi di oli minerali da impiegarsi nel collaudo delle vetture automobili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata di altri tre anni l'agevolezza della franchigia doganale e della tassa di vendita per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi destinati al consumo pel collaudo delle vetture automobili di che ai Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 333, e 22 febbraio 1930, n. 196.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 77. — FRANCISCI.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1933, n. 158.
Riconoscimento della cessione dell'esercizio della ferrovia Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau in favore della Società Strade Ferrate Pugliesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 marzo 1927, n. 656, col quale vennero approvate e rese esecutorie le convenzioni 14 marzo 1927 per la concessione alla Società delle Ferrovie settentrionali sarde della costruzione e dell'esercizio dei tronchi ferroviari Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau;

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1929, n. 1708, col quale venne approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 19 luglio 1929 recante alcune modifiche a taluni patti della convenzione 14 marzo 1927 concernente il tronco Tempio-Palau;

Visto il Nostro decreto 10 settembre 1931, n. 1217, mediante il quale venne approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo 5 settembre 1931 recante alcune modifiche a taluni patti dell'altra convenzione 14 marzo 1927 relativa al tronco Sorso-Sassari-Tempio;

Visto l'atto 2 febbraio 1933-XI per notar Masi di Roma, registrato all'Ufficio atti pubblici di Roma l'8 febbraio 1933 al n. 10801, lib. 1°, vol. 518, col quale la Società delle Ferrovie settentrionali sarde ha ceduto alla Società anonima Strade Ferrate Pugliesi, con sede in Roma, la concessione dell'esercizio dei predetti due tronchi ferroviari Sorso-Sassari Tempio e Tempio-Palau;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società anonima Strade Ferrate Pugliesi è riconosciuta, alle condizioni di cui all'atto 2 febbraio 1933-XI a rogito Masi di Roma, concessionaria dell'esercizio dei tronchi ferroviari Sorso-Sassari-Tempio e Tempio-Palau in luogo della Società delle Ferrovie settentrionali sarde, alla quale deve ritenersi subentrata in tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alla concessione dei due tronchi ferroviari stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cairo, addì 23 febbraio 1933 Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 67. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1933.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale depositi e prestiti « San Giuseppe » di Centuripe (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduto il decreto prefettizio 23 maggio 1932, n. 1172, col quale l'avv. Giuseppe Randazzo veniva nominato commissario prefettizio della Cassa rurale depositi e prestiti « San Giuseppe » di Centuripe (Enna);

Considerato che il predetto avv. Giuseppe Randazzo ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Veduta la lettera 19 febbraio 1933-XI, n. 107, di S. E. il prefetto di Enna, con la quale propone per la nomina a commissario governativo il signor geometra Mammana Prospero da Centuripe;

Considerata l'opportunità di addivenire al riordinamento dell'azienda;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Giuseppe Randazzo dalla carica di commissario prefettizio della Cassa rurale depositi e prestiti « S. Giuseppe » di Centuripe (Enna) e il signor geometra Prospero Mammana è nominato commissario governativo della Cassa rurale stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(833)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Lenola e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Lenola ed affidarne la temporanea gestione ad un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Lenola è sciolto ed il dott. Paolo Notarianni è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, e con l'obbligo di provvedere, nel termine massimo di tre mesi, alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(834)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1933.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di San Giovanni Lupatoto (Verona) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Veduto il decreto col quale S. E. il prefetto di Verona, considerata la urgente necessità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale di S. Giovanni Lupatoto, ne ha affidato la temporanea gestione ad un commissario prefettizio in persona dell'avv. Luigi Grancelli;

Ritenuta la opportunità di addivenire alla più sollecita normalizzazione del funzionamento della cennata azienda;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, è sciolto ed il commissario prefettizio avv. Luigi Grancelli è nominato

commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(835)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1933.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa « Unione agricola » di Caltagirone (Catania) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 7 febbraio 1932-XI, con la quale S. E. il prefetto di Catania fa presente che la situazione della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone, rende opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario:

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Unione Agricola » di Caltagirone (Catania) è sciolto ed il sig. rag. Giuseppe Tudisco è nominato commissario governativo di detta Società ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il présente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(843)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1933.

Conferma in carica del commissario governativo per la Cassa rurale di Borgosatollo (Brescia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie:

Veduto il decreto di S. E. il prefetto di Brescia in data 22 febbraio u. s., n. 4998, col quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Borgosatollo e nominato commissario straordinario il rag. Papetti Luigi di Giuseppe, segretario della Federazione fascista Casse rurali;

Decreta:

È confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Borgosatollo (Brescia) ed è confermato nell'ufficio di commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Cassa, il rag. Luigi Papetti di Giuseppe, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(840)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1933.

Conferma in carica del commissario governativo della Cassa agraria calatina di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera di S. E. il prefetto di Catania, in data 17 febbraio u. s., n. 351, con la quale comunica di aver sciolto in via di urgenza il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria calatina di Caltagirone e di aver nominato il rag. Tudisco Giuseppe di Cosimo, commissario straordinario;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Tudisco di Cosimo, è confermato nell'ufficio di commissario governativo della Cassa agraria calatina di Caltagirone (Catania) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(841)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-90.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Frankovic fu Antonio, nato a Corgnale il 26 settembre 1852 e residente a Corgnale, 149, è restituito nella forma italiana di « Franco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Frankovich nata Rencelj fu Giuseppe, nata il 12 maggio 1867, moglie;
2. Antonio di Michele, nato il 13 aprile 1896, figlio;
3. Maria Frankovic nata Bezeglav fu Ignazio, nata il 30 agosto 1898, nuora;
4. Antonio di Antonio, nato il 15 gennaio 1931, nipote;
5. Maria di Michele, nata il 23 aprile 1903, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8595)

N. 11419-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Goranc fu Giovanni, nato a Corgnale il 25 luglio 1873 e residente a Corgnale n. 138, è restituito nella forma italiana di « Goriano ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Goranc nata Mevlja fu Giacomo, nata l'8 novembre 1877, moglie;
2. Michele di Giacomo, nato il 18 settembre 1902, figlio;
3. Giuseppina Goranc nata Umek di Giovanni, nata il 13 marzo 1908, nuora;
4. Valeria di Michele, nata il 3 ottobre 1930, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8596)

N. 11419-2196-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Giuseppe fu Giuseppe, nato a Camigna il 22 agosto 1869 e residente a Trieste, via F. Severo n. 72, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

Maria Bizjak nata Ierchic di Giuseppe, nata il 30 luglio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8573)

N. 11419-2198-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Giuseppe fu Giovanni, nato a Cossana il 4 marzo 1876 e residente a Trieste, Guardiella, n. 336, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bizjak nata Grgic di Antonio, nata il 25 marzo 1887, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 30 maggio 1913, figlio;
3. Milano di Giuseppe, nato il 26 novembre 1919, figlio;
4. Iolanda di Giuseppe, nata il 6 marzo 1922, figlia;
5. Bruno di Giuseppe, nato il 29 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8575)

N. 11419-2199-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisciak Giusto di Giovanni, nato a Trieste il 3 luglio 1888 e residente a Trieste, Cologna, 334, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Bisciak nata Visnovitz di Giov. Maria, nata il 13 febbraio 1892, moglie;
2. Giovanni di Giusto, nato il 13 luglio 1914, figlio;
3. Maria di Giusto, nata il 23 marzo 1918, figlia;
4. Armanda di Giusto, nata il 20 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8576)

N. 11419-2200-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Luigi di Luigi, nato a Uttoglie il 23 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 140, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8577)

N. 11419-2201-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Andrea fu Luca, nato a Trieste il 22 novembre 1890 e residente a Trieste, Basovizza n. 13, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8578)

N. 11419-2202-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Antonio fu Maria, nato a Grisignana il 19 aprile 1900 e residente a Trieste Guardiella n. 969, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Pauletich nata Pauletich fu Pietro, nata il 29 aprile 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8579)

N. 11419-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Bole fu Francesco, nato a Villa Slavina il 17 aprile 1878 e residente a Corgnale, 184, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Bole nata Mevlja fu Antonio, nata l'11 dicembre 1875, moglie;
2. Francesca di Giacomo, nata il 9 giugno 1909, figlia;
3. Francesco di Giacomo, nato il 1° ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8580)

N. 11419-78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cok fu Giuseppe, nato a Corgnale il 9 dicembre 1879, e residente a Corgnale, 2, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cok nata Bozeglav fu Antonio, nata il 6 aprile 1894, moglie;
2. Francesca di Giovanni, nata il 30 gennaio 1920, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 10 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8581)

N. 11419-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Cok fu Gasparo, nato a Corgnale il 12 aprile 1897 e residente a Corgnale n. 17, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina Cok nata Sila di Antonio, nata il 19 ottobre 1900, moglie;
2. Rodolfo di Rodolfo, nato il 12 gennaio 1921, figlio;
3. Francesco di Rodolfo, nato il 20 marzo 1923, figlio;
4. Giuseppe di Rodolfo, nato il 19 gennaio 1925, figlio;
5. Maria di Rodolfo, nata il 3 gennaio 1928, figlia;
6. Dorotea di Rodolfo, nata il 6 marzo 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8582)

N. 11419-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Cok fu Gasparo, nato a Corgnale il 30 giugno 1894 e residente a Corgnale n. 28, è restituito nella forma italiana di « Zocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cok nata Mljac fu Giuseppe, nata il 28 ottobre 1897, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 13 gennaio 1921, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 9 maggio 1922, figlio;
4. Luigi di Francesco, nato il 12 ottobre 1923, figlio;
5. Stanislao di Francesco, nato il 5 gennaio 1926, figlio;
6. Giovanni di Francesco, nato il 22 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 13 marzo 1933-XI in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Macciò Emilio, residente nel comune di Fiesole, distretto notarile di Firenze, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 28 marzo 1933, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: TUFAROLI

(887)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 227.

È stato chiesto il tramutamento, in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % n 407610 della rendita annua di L. 367,50 intestato a Garosci Giovanni fu Giovanni, domiciliato in Torino, con ipoteca a favore di Armisiglio Celestina fu Giuseppe, moglie del titolare, in garanzia della sua dote.

Essendo detto certificato mancante dell'intero secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) già adibito per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento del debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 278.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione

Elenco N. 32.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	522345	410 —	Sclavi Adalgisa fu Giacomo maritata Achilli, dom. a Borgo Priolo (Pavia); con usufrutto a Migliazza Maria fu *Carlo*, ved di Sclavi Giacomo, dom a Montescano (Pavia)	Intestata come contro; con usufrutto a Migliazza Maria fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	522346	410 —	Sclavi Annetta fu Giacomo moglie di Barberini Castana-Pavia; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3,50 %	686403	227,50	*Douglas-Scotti* da Vigoleno Lea fu Ignazio moglie di Ricci Oddi Pietro di Antonio, domiciliato a Piacenza, vincolata	*Scotti-Douglas* da Vigoleno Lea fu Ignazio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	45486	1.705 —	*Douglas-Scotti* Lea fu Ignazio moglie di Ricci Oddi Pietro fu Antonio, dom. a Piacenza, vincolata.	
3,50 % »	148099 440073	420 — 105 —	Borelli *Amalia* fu Giovanni, moglie di Croce Filippo, dom in Albenga (Genova) vincolate	Borelli *Maria-Amalia* fu Giovanni, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	329511	500 —	De Miglio Mario, Rosa e Maria fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Zelante *Antonia* ved. De Miglio, dom a Cotrone (Catanzaro).	De Miglio Mario, Rosa e Maria fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Zelante *Luigia-Antonia* ved. ecc. come contro.
» Littorio	36045	85 —	Chianese *Luigi* fu Alfredo (minore sotto la p. p. della madre Manini Diomira, ved. Chianese, dom. a Milano.	Chianese *Luigia* fu Alfredo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	319479	300 —	Ciavatta Giuseppe di Luigi, dom. a Napoli.	Ciavatta Giuseppe di Luigi, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Napoli.
»	522088	280 —	Zoccola Giuseppe fu Francesco, minore sotto la *tutela del fratello Costantino*, dom. a Salerno.	Zoccola Giuseppe fu Francesco, minore sotto la *p. p. della madre Gallucci Anna fu Giovanni, ved. di Zoccola Francesco*, dom. a Salerno.
»	500887	95 —	Ragni Alessandro fu *Guido*, minore sotto la p. p. della madre Del Bo *Natalina* fu Vincenzo, ved. di Ragni *Guido*, dom. a Pavia.	Ragni Alessandro fu *Ernesto-Guido*, minore sotto la p. p. della madre Del Bo *Maria-Natalina* fu Vincenzo, ved. di Ragni *Ernesto-Guido*, dom. a Pavia.
» Cons. 5 % Littorio	536971 83377	1.850 — 1.150 —	Governa Luigina-Maria di *Giuseppe*, nubile, dom. a Frugarolo (Alessandria) vincolate.	Governa Luigina-Maria di *Luigi*, nubile, domiciliata come contro, vincolate.
3,50 %	546020	56 —	*Gorbero* Anna fu Giovanni Battista moglie di Bensa Luigi, dom. a Porto Maurizio; con usufrutto vitalizio a Micucci Ascenza Maria fu Luigi, nubile, dom a Nizza.	*Gorlero* Anna fu Giovanni Battista, moglie di Bensi Luigi ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	572448	112 —	*Gorbero* Anna fu Giovanni Battista, *nubile*, dom. a Porto Maurizio; con usuf. vital. come la precedente.	
Cons. 5 %	154512	285 —	*Cicchero Angela* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Boccalero Colomba fu Gio. Batta ved *Cicchero* dom. a Castelletto d'Orba (Alessandria).	*Cichero Orsola-Angiolina* fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Boccalero Colomba fu Gio Batta, ved. *Cichero*, dom. come contro.
3,50 %	677913	483 —	Calderoni Carlo detto Edoardo e Vittorio di *Adolfo* e di Cremona Celeste, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da essi coniugi Calderoni *Adolfo* e Cremona Celeste, dom a Milano.	Calderoni Carlo detto Edoardo e Vittorio di *Francesco* e di Cremona Celeste, minori sotto la p. p. del padre, e figli nascituri da essi coniugi Calderoni *Francesco* e Cremona Celeste, dom. a Milano.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	269031	297,50	Costion *Agostina-Maria* fu Giuliano-Prospero, moglie di Bisschop Lorenzo-Emilio-Alessio, dom. a Parigi.	Costion *Maria-Agostina* fu *Santo*-Giuliano-Prospero, moglie ecc, come contro.
Cons. 5 % » » »	174082 230292 174083 230293	450 — 1.155 — 450 — 1.155 —	Bordoni Fulvio / Bordoni Rina } di Ferruccio, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati in Avesa (Verona); con usuf. vital. a Biasioli *Gemma* fu Agostino, moglie di Bordoni Ferruccio, dom. in Avesa.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Biasioli *Giuseppina* fu Agostino, moglie ecc. come contro.
» » »	108668 177236 108669	60 — 5 — 20 —	Clerici Carla, Emilia e Gian Carlo fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre, *Ambrosetti* Clelia di Emilio ved. Clerici, dom. a Milano. Le due ultime rendite sono con usuf. vital. ad *Ambrosetti* Clelia di Emilio, ved di Clerici Cesare, dom. a Milano.	Clerici Carla, Emilia e Gian Carlo fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Ghiringhelli-*Ambrosetti* Clelia di Emilio ved ecc. come contro. Le due ultime rendite sono con usuf. vital a *Ghiringhelli-Ambrosetti* Clelia di Emilio, ved. ecc. come contro.
» »	177235 215176	165 — 250 —	Clerici Gian Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre *Ambrosetti* Clelia di Emilio, ved. di Clerici Cesare, dom a Milano	Clerici Gian Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre *Ghiringhelli-Ambrosetti* Clelia di Emilio. ved. ecc. come contro
»	363727	270 —	Savignone *Elisabetta* fu Adolfo, minore sotto la tutela di Viale Giuseppe, dom. a Genova.	Savignone *Elisa-Faustina* fu Adolfo, minore ecc. come contro.
3,50 %	428590	203 —	*La Ragione* Gennaro di Matteo, minore sotto la p. p del padre, dom. a Montecorvino Rovella (Salerno	*Della Ragione* Gennaro di Matteo, minore ecc. come contro.
» (1902)	33336	14 —	Loero *Marinetta* fu Giacomo, moglie di Lisio Giuseppe fu Giuliano, dom. a Firenze.	Loero *Maria* fu Giacomo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	283921	290 —	Frattini *Mario* fu Ferdinando, minore sotto la p. p. della madre Gervasini Giacomina fu Ercole, ved. Frattini, dom. a S. Ambrogio Olona (Como).	Frattini *Cleofe-Maria* fu Ferdinando, minore ecc. come contro.
3,50 % »	771120 771121	1.277,50 3,50	Parodi *Dalma* / Parodi Irma e *Dalma* } fu Gio Batta, minori sotto la p p. della madre Ratto Luigia di Luigi, ved. di Parodi Gio Batta vincolate di usufrutto.	Parodi *Rosa-Dalma* / Parodi Irma e *Rosa-Dalma* } fu Gio Batta, minori ecc. come contro.
Cons. 5 % »	128343 156214	115 — 10 —	Poletto *Martino-Francesco* fu Antonio, presunto assente, rappresentato dal curatore Cresto Sebastiano fu Francesco, dom. a Castellamonte (Torino).	Poletto *Angelo-Martino-Francesco* fu Antonio ecc. come contro.
»	54607	155 —	*Galbo Marietta* di Giovanni, moglie di Gallo Giuseppe, dom. a Collesano (Palermo), vincolata.	*Di Galbo Maria-Grazia* di Giovanni, moglie ecc. come contro.
»	518921	2.000 —	Stupino *Secondino* di Giovanni, minore sotto la p. p del padre, dom. a Torino.	Stupino *Secondina* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3,50 %	182050	4.375 —	Raffo Angela-Giuseppina-Francesca, detta anche Fanny fu Erasmo, moglie di Giuseppe Maria *Bacigalupi* di *Carlo*, dom. a Chiavari (Genova).	Raffo Angela-Giuseppina-Francesca, detta anche Fanny fu Erasmo, moglie di Giuseppe-Maria *Albino* di *Gio. Carlo*, dom. come contro.
»	41192	35 —	Cirillo *Santa* fu Michele, nubile, dom. a Vieste (Foggia), vincolata fino al 26° anno di età salvo il caso di matrimonio.	Cirillo *Maria-Santa* fu Michele, nubile, ecc. come contro.
Cons. 5 %	417575	70 —	Stigliano *Francesca* di Attilio, minore sotto la p. p del padre, dom. a Novasiri (Potenza).	Stigliano *Maria-Francesca* di Attilio, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(630)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 64.

Media dei cambi e delle rendite
del 18 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.36
Inghilterra (Sterlina)	67.14
Francia (Franco)	76.85
Svizzera (Franco)	376.05
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.726
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.35
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.63
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.44
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.57
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.70
Id. 3,50 % (1902)	74.575
Id. 3 % lordo	54.55
Consolidato 5 %	84.90
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. Id. 1940	102.325
Id. id. Id. 1941	102.275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente l'estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941.

Si notifica che il giorno 20 aprile 1933-XI, alle ore 16,30, avranno luogo, in Piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento delle *cinque serie scadenti nel* 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, e delle *quattro serie scadenti nel* 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi anche ai buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941 su indicati, verrà proseguito nei giorni 22 aprile e successivi, alle ore 10, in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 18 dello stesso mese di aprile, alle ore 10, pure in una sala al pianterreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, ed ove non siano terminate il detto giorno 18 aprile, continueranno nel giorno successivo 19, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(888)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di insegnante nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Sono aperti i concorsi ai seguenti posti d'insegnante gruppo *A*, nel Regio conservatorio di musica « V. Bellini » di Palermo:

Professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione con l'annuo stipendio di L. 19.000 e servizio attivo di L. 5200 iniziali;

Professore di storia della musica e bibliotecario con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000 iniziali;

Professore di pianoforte con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

Professore di violino con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

Professore di tromba e trombone con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I detti concorsi, il primo, per professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione, è per soli titoli; gli altri per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1932, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, assistente nei Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1932, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino di naturalità;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 6, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

È fatta eccezione al limite massimo di età, a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, i medesimi sono anche dispensati da produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero della educazione nazionale o ad altri Uffici; è solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi conservatori di musica.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle prove d'esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

PROGRAMMI D'ESAME.

Storia della musica e bibliotecario.

1. Illustrare in forma di lezione un tema di storia della musica ed uno degli strumenti musicali, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice il giorno precedente quello dell'esame.

2. Dare saggio di cognizioni paleografiche col tradurre in partitura moderna brevi frammenti di musica vocale notata mensuralmente, compresa quella del Trecento fiorentino, e con la trascrizione di intavolature italiane per liuto ed organo.

3. Dar prova di conoscere la storia generale della musica; i trattati di storia greca e medioevale; nonchè lo svolgimento dei moderni studi storici attraverso le nuove edizioni musicali, le opere riassuntive di storia, le monografie speciali più importanti e le pubblicazioni di guida alla ricerca (lessici, fonti bibliografiche, ecc.).

4. Discussione intorno ad un'opera d'arte musicale presentata al concorrente, fermandosi su qualche parte della medesima e considerata quest'opera d'arte anche in relazione al momento storico cui appartiene.

5. Discussione sulle norme tecniche e amministrative sulla tenuta di una biblioteca con particolare riguardo alle biblioteche dei Regi conservatori di musica.

Pianoforte.

Eseguire:

a) un preludio e fuga del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, fra quelle del 1° volume e la 4ª, la 12ª e la 20ª del 2°;

b) un pezzo di D. Scarlatti, scelto dalla Commissione esaminatrice fra cinque presentati dal candidato;

c) la fantasia cromatica e fuga o una delle trascrizioni di Liszt, Busoni e d'Albert, delle composizioni per organo di J. S. Bach a scelta del candidato;

d) l'adagio di una sonata di Mozart o di Haydn, a propria scelta;

e) la sonata opera 110 di Beethoven;

f) un'importante composizione di Chopin a propria scelta;

g) un'importante composizione di Sgambati o di Cesare Franck a propria scelta;

h) un pezzo ed uno studio importante di Liszt, a propria scelta.

Interpretare, previa breve osservazione, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per pianoforte, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un primo tempo di quintetto con pianoforte designato dalla Commissione esaminatrice, sei ore prima dell'esame, e delinearne sul pianoforte l'esecuzione complessiva.

Diteggiare in diversi modi, nel tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un passo pianistico scelto dalla Commissione stessa.

Disporre a quattro voci in modo fiorito, nel termine di sei ore ed in stanza chiusa, un canto dato assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere anche con l'accennare a memoria sul pianoforte i temi iniziali, le opere più significative antiche e moderne.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Violino.

Eseguire:

a) due capricci di N. Paganini, estratti a sorte, 24 ore prima dell'esame, fra i dodici presentati dal candidato;

b) una delle sei suonate per violino di S. Bach, estratto a sorte 24 ore prima dell'esame, fra tre (I, IV e VI);

c) la sonata Trillo del Diavolo di G. Tartini;

d) un concerto di autore, scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato.

Fare l'analisi di un primo tempo di quartetto classico, designato due ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatrice, ed eseguire la parte di violino in un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, scelto dalla Commissione stessa.

Interpretare, previa breve osservazione ed intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violino solo.

Dirigere, eseguendo la parte di primo violino, il primo tempo di un quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche con l'accennare a memoria sull'istrumento, i temi iniziali, la letteratura da concerto per violino ed i brani più difficili e caratteristici che s'incontrano nelle opere più significative da Corelli in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento di violino, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri dell'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia degli strumenti ad arco e la letteratura didattica del violino.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo ed uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza del pianoforte e dell'armonia.

Tromba e trombone.

Eseguire con la tromba (se il concorrente è suonatore di tromba):

a) uno studio, estratto a sorte e previo studio di due ore, fra i numeri 2, 3, 5, 7 del Metodo e 2, 3, 15, 16 studi di concerto di Ros-

sari; ed un altro studio estratto a sorte fra sei, scelti fra le opere di Gatti e Gallay ed indicati dal concorrente stesso alla Commissione esaminatrice;

b) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Eseguire col trombone (se il concorrente è suonatore di trombone):

a) uno studio estratto a sorte, e previo studio di due ore fra i numeri 2, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 24 dei 24 studi di Bimboni (ed. Ricordi), ed un altro studio estratto a sorte fra sei scelti fra le opere di Gatti e Gallay ed indicati alla Commissione esaminatrice dal concorrente stesso;

b) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, anche oltre un tono sopra o sotto, un brano per tromba e trombone, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennarne a memoria sullo strumento, i temi iniziali, le migliori composizioni originali per tromba e trombone ed i brani difficili e caratteristici per detti strumenti, che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Eseguire uno studio, a propria scelta, col trombone a tiro (quando il concorrente sia un suonatore di trombone).

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa rispettivamente alla tromba e al trombone.

Insegnare ad un estraneo, o meglio, ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(873)

Concorsi a posti d'insegnante nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*), nel Regio conservatorio di musica « A. Boito » di Parma:

Professore di canto con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000 iniziali;

Professore di violoncello con l'annuo stipendio di L. 12.200 e servizio attivo di L. 2200 iniziali;

Professore di oboe con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali;

Professore di pianoforte complementare con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministero, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

È fatta eccezione al limite massimo di età, a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti alle lettere *c*) ed *h*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero dell'educazione nazionale o ad altri uffici; è solo consentito riferirsi a documenti e titoli presentati per concorso a cattedre nei Regi conservatori di musica.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle prove d'esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito, sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

PROGRAMMI D'ESAME.

Canto.

Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte in modo che ne risalti il vario stile, quattro brani di musica italiana, scelti

dalla Commissione esaminatrice, e designati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti uno ve ne sarà con basso cifrato.

Leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza minore sopra o sotto, una melodia con accompagnamento di pianoforte non difficile.

Comporre su tema dato, nel termine di quattro ore consecutive, in stanza chiusa, un solfeggio per voce obbligata con accompagnamento di pianoforte.

Fare l'analisi, dopo una mezz'ora di osservazione, di un pezzo a voci sole, imposto dalla Commissione esaminatrice, segnarne la esecuzione ed accennarla al pianoforte, quando non sia possibile di dirigerne una prova effettiva.

Svolgere per iscritto, in stanza chiusa nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento riguardante la storia dell'arte del canto, fisiologia ed igiene degli organi vocali, fonetica, pedagogia ed estetica, connessi intimamente l'uno all'altro, e sull'interpretazione degli abbellimenti dal Settecento in poi, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice un recitativo od aria, scelto dalla Commissione stessa fra le opere dell'epoca classica del canto con speciale riguardo alla musica classica italiana.

(Non obbligatorio) cantare un pezzo a propria scelta.

Violoncello.

Eseguire:

a) uno studio del 2° fasc. della « Tecnologia » op. 38 di G. Grutzmacher, estratto a sorte il giorno precedente a quello dell'esame fra i numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

b) uno dei 12 Capricci op. 25 di Alfredo Piatti (ed. Simrock) a scelta del candidato;

c) la sesta sonata in La maggiore di Boccherini;

d) una delle sei « Suites ou Sonates » di Bach (ed. Grutzmacher-Petera), estratta a sorte fra tre presentate dal candidato il giorno precedente a quello dell'esame;

e) un concerto di autore moderno, scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto un frammento per violoncello solo.

Eseguire la parte di violoncello di un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennarne a memoria sull'istrumento i temi iniziali, la letteratura da concerto per violoncello ed i brani più difficili e caratteristici che si incontrano nelle opere più significative da Boccherini in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violoncello, scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia degli strumenti ad arco, e la letteratura didattica del violoncello.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice un pezzo od uno studio, scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Oboe.

Eseguire:

a) due studi difficili estratti a sorte, previo studio di 2 ore fra 8 presentati dal candidato compresi 3 di Cassinelli;

b) il concerto in Sol minore di G. B. Handel (ed. Schuberth);

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore di pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un pezzo d'assieme per istrumenti a fiato designato dalla Commissione esaminatrice un'ora prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria i temi iniziali, le migliori composizioni originali per oboe, e i brani difficili e caratteristici anche per corno inglese che s'incontrano nelle più note opere teatrali sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un brano per oboe imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dar ragione del proprio sistema d'ancia e del modo di costruirla.

Dimostrare la conoscenza pratica del corno inglese.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica dell'oboe.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Pianoforte complementare.

Eseguire:

a) due studi del « Gradus ad Parnassum » di Clementi (dai 40 scelti da Sgambati, ed. Ricordi) estratti a sorte il giorno precedente quello dell'esame;

b) un preludio o fuga, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, dal 1° volume del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach;

c) uno studio di Chopin, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, fra 10 scelti dalle opere 10 e 25 e presentati dal candidato;

d) un pezzo classico ed uno di concerto di moderno autore scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione, un pezzo non difficile scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso non oltre un tono sopra o sotto, un frammento di media difficoltà per pianoforte.

Armonizzare, per pianoforte a quattro parti nel termine di 2 ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia e la letteratura didattica del pianoforte.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(874)

Concorso al posto di professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio conservatorio di musica « San Pietro a Maiella » di Napoli (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

E aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di professore di armonia e contrappunto complementare (gruppo *A*) nel Regio conservatorio di musica « San Pietro a Maiella » di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 9300, aumentabile per aumenti periodici a L. 18.000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800, aumentabile anch'esso a L. 3700. I predetti stipendi e supplementi si intendono ridotti ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a

titolo di supplente, incaricato, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

È fatta eccezione al limite massimo di età, a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti alle lettere *c*) ed *h*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero dell'educazione nazionale o ad altri uffici; è solo consentito riferirsi a documenti e titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi conservatori di musica.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Armonizzare in stanza chiusa e nel limite massimo di sei ore consecutive in stile fiorito a quattro voci un partimento senza numeri, scelto e imposto dalla Commissione esaminatrice;

Svolgere in stanza chiusa, un brano corale a quattro voci, su tema iniziale dato dalla Commissione esaminatrice (termine massimo 8 ore consecutive);

Comporre in stanza chiusa e nel limite massimo di quattordici ore consecutive, una fuga a tre parti (per voci o per pianoforte), su tema dato dalla Commissione esaminatrice;

Leggere a prima vista sul pianoforte ed analizzare un classico frammento a voci sole, scritto nelle rispettive chiavi, imposto dalla Commissione esaminatrice;

Accompagnare all'improvviso sul pianoforte, realizzandone l'armonia, un canto dato al basso e altro al soprano;

Correggere in presenza della Commissione esaminatrice, un compito scolastico d'armonia ed uno di contrappunto, forniti dalla Commissione stessa;

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le principali pubblicazioni didattiche del genere.

A parità di merito, sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(875)

Concorsi a posti d'insegnante nel Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame ai seguenti posti d'insegnante (gruppo *A*), nel Regio conservatorio di musica « Santa Cecilia » di Roma:

Professore di canto (ramo didattico) con l'annuo stipendio di L. 14.400 e servizio attivo di L. 3000 iniziali;

Professore di tromba e trombone con l'annuo stipendio di L. 9300 e servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento, ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra; gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

h) stato di famiglia su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere b), d), c), f), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

È fatta eccezione al limite massimo di età, a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti alle lettere c) ed h).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero dell'educazione nazionale o ad altri uffici; è solo consentito riferirsi a documenti e titoli presentati per concorsi a cattedre nei Regi Conservatori di musica.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle prove d'esame indicate qui appresso per le singole cattedre.

A parità di merito, sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e quest'ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

PROGRAMMI D'ESAME.

Canto (ramo didattico).

Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte in modo che ne risalti il vario stile, quattro brani di musica italiana, scelti dalla Commissione esaminatrice, e designati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti uno ve ne sarà con basso cifrato.

Leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza minore sopra o sotto, una melodia con accompagnamento di pianoforte non difficile.

Comporre su tema dato, nel termine di quattro ore consecutive, in stanza chiusa, un solfeggio per voce obbligata con accompagnamento di pianoforte.

Fare l'analisi, dopo una mezz'ora di osservazione, di un pezzo a voci sole, imposto dalla Commissione esaminatrice, segnarne la esecuzione ed accennarla al pianoforte, quando non sia possibile di dirigerne una prova effettiva.

Svolgere per iscritto, in stanza chiusa nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento riguardante la storia dell'arte del canto, fisiologia ed igiene degli organi vocali, fonetica, pedagogia ed estetica, connessi intimamente l'uno all'altro, e sull'interpretazione degli abbellimenti dal Settecento in poi, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice.

Discutere oralmente sulla tecnica delle voci i vari metodi dell'insegnamento del canto.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice un recitativo od aria, scelto dalla Commissione stessa fra le opere dell'epoca classica del canto con speciale riguardo alla musica classica italiana.

(Non obbligatorio) cantare un pezzo a propria scelta.

Tromba e Trombone.

Eseguire colla tromba (se il concorrente è suonatore di tromba):

a) uno studio, estratto a sorte e previo studio di 2 ore, fra i nn. 2, 3, 5 e 7 del metodo e 2, 3, 15 e 16 degli studi di concerto di Rossari, ed un altro studio estratto a sorte fra 6 scelti fra le opere di Gatti e Gally ed indicati dal concorrente stesso alla Commissione esaminatrice;

b) un pezzo di concerto, scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Eseguire col trombone (se il concorrente è suonatore di trombone):

a) uno studio estratto a sorte e previo studio di ore 2 fra i nn. 2, 6, 7, 10, 11, 15, 18 e 24 studi di Bimboni (ed. Ricordi) ed altro studio estratto a sorte fra 6 scelti tra le opere di Gatti e Gally ed indicati alla Commissione esaminatrice dal concorrente stesso;

b) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, anche oltre un tono sopra o sotto un brano per tromba o trombone imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere anche coll'accennarne a memoria sull'istrumento i temi iniziali, le migliori composizioni originali per tromba e trombone ed i brani difficili e caratteristici per detti istrumenti che si incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Eseguire uno studio a propria scelta, col trombone a tiro (quando il concorrente sia un suonatore di trombone).

Esporre a voce i propri criteri di insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa rispettivamente alla tromba ed al trombone.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo ed uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilitazione dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SOLMI.

(876)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari.

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti nella carriera dei commissari consolari, bandito con decreto Ministeriale 2 aprile 1932-X, ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1° Biondo Gaspare . . . . punti 72;
2° Forino Lamberto . . . . » 68.

Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

(886)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti al concorso bandito per 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese ed anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933, col quale è stato bandito

un concorso per esami ad 11 posti di alunno di concetto, gruppo *A*, nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Articolo unico.

La condizione del limite massimo di età per prendere parte al concorso per l'ammissione ad 11 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) del personale degli Istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1933, non è richiesta per il personale in servizio non di ruolo, purchè questo presti servizio con mansioni impiegatizie da almeno due anni alla data dell'apertura del detto concorso.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: De Francisci.

(890)

Varianti al concorso bandito per 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese ed anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933 col quale è stato bandito un concorso per esami a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Articolo unico.

La condizione del limite massimo di età per prendere parte al concorso per l'ammissione a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) del personale degli Istituti di prevenzione e di pena bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1933, non è richiesta per il personale in servizio non di ruolo, purchè questo presti servizio, con mansioni impiegatizie, da almeno due anni alla data dell'apertura del detto concorso.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: De Francisci.

(891)

Varianti al concorso bandito per quattro posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese ed anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933 col quale è stato bandito un concorso per titoli scientifici e pratici a quattro posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11° - gruppo *A*);

Decreta:

Articolo unico

La condizione del limite massimo di età per prendere parte al concorso per l'ammissione a quattro posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (gruppo *A*) bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1933, non è richiesta per il personale in servizio non di ruolo, purchè questo presti servizio con mansioni impiegatizie, da almeno due anni alla data dell'apertura del detto concorso.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: De Francisci.

(892)

Varianti al concorso bandito per 20 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese ed anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933 col quale è stato bandito un concorso per esami a 20 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;

Decreta:

Art. 1.

È elevato di quattro anni il limite massimo di età stabilito per l'ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1933 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933 per l'assunzione di 20 posti di allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Art. 2.

Il limite massimo di età per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale è elevato ad anni 39.

Art. 3.

La condizione del limite massimo di età per prendere parte al concorso suddetto non è richiesta per il personale in servizio non di ruolo, purchè questo presti servizio con mansioni impiegatizie da almeno due anni alla data dell'apertura del concorso.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: De Francisci.

(893)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.